



*Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica*

EX DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Al Prof. Avv. Michele Carducci  
Avv. Veronica Dini  
All'Avv. Luca Saltalamacchia  
[lucasaltalamacchia@pec.it](mailto:lucasaltalamacchia@pec.it)

Oggetto: FOIA in tema di - informazioni sul rispetto del principio europeo del “non recare danno non significativo” all’ambiente (dnsh) ex ante, in itinere ed ex post, per le infrastrutture del gruppo snam rete gas; - informazioni sul carbon budget residuo (rcb) in rapido esaurimento con riguardo alla valutazione delle infrastrutture del gruppo snam rete gas.  
Riscontro

Con nota del 20 febbraio 2024, acquisita in data 21 febbraio 2024 con prot. n. MASE/32774, l’Avv. Michele Carducci, l’Avv. Veronica Dini, l’Avv. Luca Saltalamacchia, per conto delle Associazioni “JECA – Justice, Environment and Climate Action”, Movimento No Tap/SNAM della Provincia di Brindisi, “Redazione di emergenzaclimatica.it” “Campagna Nazionale Per il Clima Fuori dal Fossile” “Forum Ambientalista” “A Sud Ecologia e Cooperazione ODV”, ha presentato istanza di accesso agli atti e alle informazioni ambientali ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241/90 dell’art. 5 Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al fine di prendere visione ed estrarre copia dei documenti e metodi di analisi, misurazione e valutazione del monitoraggio del DNSH ex ante, in itinere ed ex post, con riguardo alle infrastrutture esistenti e programmate da SNAM Rete Gas sul territorio italiano; documenti di analisi, misurazione e valutazione del Carbon Budget residuo, con riguardo all’utilizzo e ampliamento delle infrastrutture di SNAM Rete Gas sul territorio italiano.

Si rappresenta preliminarmente che, il Regolamento UE 241/2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza stabilisce, all’articolo 18, che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR), sia riforme che investimenti, debbano soddisfare il principio di “*non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali*”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 ex ante, in itinere ed ex-post.

ID Utente: 20309

ID Documento: VA\_05-Set\_11-20309\_2024-0019

Data stesura: 02/04/2024

✓ Resp. Div.: Reillo O.R.

Ufficio: VA\_05

Data: 02/04/2024

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

La valutazione di conformità al principio DNSH si basa su sei obiettivi ambientali e le misure devono essere valutate in relazione al loro impatto su ciascuno di essi. La valutazione del rispetto del principio DNSH coinvolge diverse fasi e procedure, che sono descritte dettagliatamente nella “Guida Operativa per il Rispetto del Principio di Non Arrecare Danno Significativo all’Ambiente”.

Tale principio implica che qualsiasi progetto finanziato nell’ambito dei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) degli Stati membri debba garantire la totale assenza di impatti negativi significativi sull’ambiente e si applica a tutte le opere non assoggettate alla procedura di VIA.

All’interno della più ampia e articolata cornice della procedura di valutazione di impatto ambientale, che si configura come un procedimento di valutazione ex ante degli effetti prodotti sull’ambiente da determinati interventi progettuali, il cui obiettivo consiste nel proteggere la salute, migliorare la qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie, conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema, promuovere uno sviluppo economico sostenibile, viene valutata la compatibilità dei progetti con il territorio e l’ambiente circostante, nonché individuate le condizioni ambientali, tra cui misure di mitigazione e compensazione, al rispetto delle quali è obbligato il soggetto proponente.

Tutti i procedimenti di VIA relativi alle infrastrutture esistenti e programmate da Snam avviati presso questa Direzione, si sono conclusi precedentemente all’introduzione del principio DNSH, non rientrando pertanto nell’ambito di applicazione del summenzionato principio.

Tutto ciò premesso, alla luce di quanto sopra esposto, si rappresenta che la scrivente Direzione non è in possesso della documentazione richiesta.

**Il Direttore Generale**

Arch. Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)